PERCUDANI & PARTNERS

SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 10.03.2020

A tutti i clienti
che effettuano operazioni impobili e non imponibili

Circolare 12/2020
A cura dello Studio Associato Percudani

Oggetto: operazioni non imponibili a seguito di lettere d'intento – novità dal 02.03.2020.

Facciamo seguito alle nostre precedenti circolari, in tema di **novità relative alle dichiarazioni d'intento,** per riassumervi sinteticamente la nuova procedura in seguito all'emanazione del **Provvedimento n. 96911/2020** del direttore dell'Agenzia delle Entrate che attua in via definitiva la novità normativa apportata dall'articolo 12-*septies* del D.L. 34/2019.

La nuova procedura dal 02.03.2020

A decorrere **dal 2 marzo 2020,** le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno **rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio "Cassetto fiscale"**. Lo prevede il **Provvedimento n. 96911/2020** del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato il 27 febbraio 2020. Inoltre, il provvedimento apporta alcune limitate modifiche al modello di dichiarazione d'intento (**modello DI**) e alle relative istruzioni (che si differenziano dalle precedenti sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento).

La nuova funzionalità, disponibile dal **2 marzo 2020, consentirà ai fornitori** degli esportatori abituali di **verificare** l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento che **costuitisce un nuovo obbligo a loro carico (preventivo rispetto all'effettuazione dell'operazione non imponibile)**. In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica.

*Sintetizzando il **fornitore/prestatore** che riceve la dichiarazione d'intento deve:*

1. **verificare la corretta trasmissione telematica effettuata dal cliente** accedendo al proprio cassetto fiscale (cd. **"riscontro telematico"**);
2. **controllare che la stessa sia stata trasmessa prima dell'effettuazione dell'operazione** (e non solo prima dell'emissione della fattura);
3. **monitorare l'ammontare del *plafond* dichiarato dall'esportatore abituale**, esposto sull'esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente;
4. Predisporre la fattura in **regime di non imponibilità Iva** (ai sensi della lettera c) dell'articolo 8 del DPR 633/72), **solo se la verifica del punto 1) precedente è risultata regolare;**
5. **riportare "*gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione*" nella fattura emessa al cliente (**non dovendo più indicare, come avveniva prima, la data e il numero, elementi peraltro non più presenti nel nuovo modello di dichiarazione d'intento).

Ovviamente, nel rispetto di quanto sopra, può essere proseguita la prassi già in uso di richiedere ai propri clienti di inviare le lettere d'intento che questi ultimi inviano all'Agenzia delle Entrate, questo però al solo fine per evitare di commettere "l'errore", non consultando il cassetto fiscale, di assoggettare a Iva l'operazione.

Percudani & Partners s.r.l.
20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it

Si rammenta che, in tale ipotesi (emissione della fattura con Iva), è comunque sempre possibile emettere una nota di accredito e riemettere una nuova fattura senza Iva. In alternativa, è possibile emettere una nota di accredito in diminuzione per la sola Iva. In accordo con il cliente la fattura emessa può comunque rimanere con Iva anche se la dichiarazione d'intento è già stata inviata alle Entrate. Questo comportamento è stato infatti ritenuto non sanzionabile (Risposta dell'Agenzia delle Entrate dell'11 luglio 2018, n. 954-6/2018).

Oltre all'obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l'articolo 12-*septies* del DL 34/2019, ricordiamo anche che sono stati **aboliti i seguenti obblighi**:

- l'annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l'apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

Come ha chiarito anche il Ministero dell'Economia, questa nuova modalità di gestione della lettera d'intento non modifica i rischi che il fornitore si assume con l'emissione della fattura senza imposta nel caso in cui la lettera dovesse essere ideologicamente falsa. Pertanto, è sempre necessario che il fornitore, prima di emettere la fattura, faccia quei controlli che possano dimostrare la propria buona fede e diligenza verificando quindi quantomeno che il cliente sia iscritto al Registro Imprese con inizio attività denunciata da almeno da 12 mesi (termine minimo per costituire il plafond da esportatore abituale).

Sanzioni

La nuova disciplina si accompagna ad un inasprimento del **sistema sanzionatorio**. L'articolo 7 comma 4-*bis* del D.Lgs. 471/1997, nella versione attualmente vigente, prevede l'irrogazione della **sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta** (anziché quella fissa da Euro 250,00 a Euro 2.000,00 della normativa previgente) **per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale e la sua presenza nel proprio cassetto fiscale.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Percudani & Partners

Percudani & Partners s.r.l.
20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it